



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici CIRINNÀ e GIAMMANCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2018

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 20 luglio 2004, n. 189, che ha introdotto alcune importanti disposizioni in materia di reati contro gli animali, è oramai una disciplina risalente a quattordici anni fa, che prevede sanzioni penali blande e inadeguate per i fenomeni criminosi che ha il compito di contrastare e che necessita pertanto di modifiche in linea con l'evoluzione normativa internazionale, europea e nazionale a partire dal Trattato di Lisbona che ha introdotto nel nuovo Trattato sul funzionamento dell'Unione europea l'articolo 13, che definisce gli animali «esseri senzienti» e impone che anche le normative nazionali tengano conto di tale superiore principio.

Pertanto tali disposizioni devono essere armonizzate, integrate e attuate alla luce delle problematiche giuridiche e pratiche sorte con l'applicazione sul campo della normativa, in vista di un'effettiva e concreta tutela degli animali, autentica *ratio* della normativa e dell'intervento del legislatore. Pertanto, dopo oltre quindici anni di giurisprudenza in materia, sono previste nuove disposizioni, nonché integrazioni e modifiche a quelle vigenti, in perfetta sintonia con i principi dell'ordinamento giuridico e le disposizioni dell'Unione europea.

In primis, in ossequio alla granitica interpretazione giurisprudenziale sia di merito che di legittimità, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si formalizza l'interpretazione conforme della norma, ovvero la duplicità del bene giuridico tutelato che è, oltre al sentimento di pietà per gli animali, l'animale in sé, come del resto già chiarito nella relazione dei lavori preparatori della legge n. 189 del 2004, dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Con gli articoli 2 e 3 si intende includere tra le fattispecie di cui agli articoli 544-*qua-*

ter e 544-*quinqies* del codice penale, in materia rispettivamente di spettacoli o manifestazioni vietati e di divieto di combattimenti tra animali, anche la condotta tipica di partecipazione alle feste popolari che comportano sevizie nonché ai combattimenti clandestini, al fine di fungere da concreto deterrente per questo tipo di attività illecite, poiché sanzionando il pubblico si otterrebbe l'effetto di far venire meno l'interesse a parteciparvi e dunque a organizzare tali attività.

L'articolo 4, stante che la confisca interviene a recidere qualsivoglia legame tra il soggetto attivo del reato anche in caso di prescrizione e gli animali coinvolti, prevede nuove ipotesi per la confisca degli animali che si sono rese necessarie dopo un'attenta analisi dell'applicazione concreta di tale misura accessoria. *In primis* si applica tale misura accessoria anche in caso di conclusione del procedimento penale con decreto penale di condanna di cui all'articolo 459 del codice di procedura penale. Inoltre è chiarito che la confisca si applica anche in caso di prescrizione e anche ai cuccioli nati in costanza del provvedimento di sequestro e successiva confisca ed è finalmente e formalmente compresa anche la fattispecie di delitto tentato rapportata ai delitti contro gli animali, mentre è soppressa la parte che non prevede la confisca obbligatoria degli animali in caso di appartenenza a terzi. È inoltre prevista la misura accessoria personale dell'interdizione alla detenzione di animali familiari in caso di condanna per tali reati, nonché sono ampliate le fattispecie di sospensione di titoli abilitativi di attività commerciali o ludiche che comportano l'utilizzo di animali. È inoltre chiarito che le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato, e in caso di insolvenza sono a

carico del comune ove si è consumato il reato, salvo diverse disposizioni di legge.

L'articolo 5 introduce le fattispecie colpose dei reati di uccisione e di maltrattamento, nonché alcune specifiche cause aggravanti per tali delitti, mentre con l'articolo 6 sono introdotte alcune importanti e necessarie modifiche agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale. Sono aumentate fino a sei anni di reclusione le pene per il maltrattamento e per l'uccisione di animali, sono abrogate le circostanze di illiceità speciale del «per crudeltà», che diventa un'aggravante del reato, e «senza necessità» sostituito dalla frase «salvo quanto disposto dalle leggi speciali in materia di animali», mentre in conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 727 del codice penale, la condotta di detenzione in condizioni, oltre che insopportabili, anche incompatibili con la natura dell'animale, nonché la condotta di abbandono assumono il rango di delitto. Sono inoltre previste specifiche ipotesi delittuose inerenti i crimini *on line* con animali. All'articolo 6 viene inoltre istituito il reato di strage di animali, mediante l'introduzione dell'articolo 544-*bis*.1 nel codice penale. Ciò che si vuole tutelare è la messa in pericolo di un numero indeterminato di animali, per la potenzialità e attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli animali colpiti. Il reato di strage di animali consiste nella coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a determinare pericolo per la vita e l'integrità fisica di più animali mediante violenza, con la possibilità che dal fatto derivi la morte di uno o più animali, al fine di cagionare la morte di un numero indeterminato di essi, e va desunto dalla natura del mezzo usato e da tutte le modalità dell'azione: si pensi al veleno, ai bocconi con chiodi, eccetera.

Sempre all'articolo 6 è prevista la modifica dell'articolo 638 del codice penale, in materia di uccisione e danneggiamento di animali altrui. Questa modifica mira ad ar-

monizzare l'attuale articolo con la tutela penale prevista dagli articoli 544-*bis* e 544-*ter*. In particolare è soppresso il primo comma dell'articolo 638 in quanto totalmente assorbito dai predetti articoli 544-*bis* e 544-*ter* e modificata la previsione per l'uccisione di animali in ambito zootecnico, in particolare la sanzione per gli atti riconducibili a ritorsioni e intimidazioni tipiche delle mafie pastorali. Per la gravità della fattispecie è stata mantenuta la procedibilità d'ufficio. Viene poi esplicitamente previsto che la «tenuità del fatto» di cui all'articolo 131-*bis* e la messa alla prova di cui all'articolo 168-*bis* del codice penale non siano applicabili ai reati contro gli animali.

L'articolo 7 interviene a disciplinare la sorte degli animali oggetto di sequestro e confisca prevedendo l'introduzione dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale che prevede disposizioni sulla custodia giudiziaria di animali vivi e che deve avere una regolamentazione speciale visto il bene *sui generis* di cui si tratta, cioè un essere senziente vittima e oggetto di reato, e in particolare è previsto l'affido diretto alle associazioni e loro subaffidatari mediante loro cessione definitiva. Inoltre, agli articoli 257 e 322 del codice di procedura penale si prevede che anche le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale intervengano nei giudizi cautelari reali e nell'appello e riesame di sequestro preventivo e probatorio, vista la specifica qualifica che rivestono. Specifiche disposizioni in merito alla sorte degli animali oggetto di processo sono previste anche dall'articolo 10 che prevede il divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento. È poi abrogato l'articolo 19-*ter* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale in quanto pleonastico rispetto ai principi di specialità dell'ordinamento giuridico che già disciplinano il rapporto tra norma penale e

amministrativa a tutela degli animali. Si prevede poi una modifica del citato articolo 19-*quater* delle medesime disposizioni di coordinamento e transitorie, introducendo il divieto di alienazione e di abbattimento di animali oggetto di procedimento penale in attesa di sentenza definitiva a esclusione delle associazioni e degli enti che perseguono gli interessi lesi dai reati o dei loro subaffidatari.

L'articolo 7, inoltre, prevede l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali che teoricamente potrebbero già essere applicate, ma che di fatto non vengono mai applicate, per i delitti di manifestazioni vietate, combattimenti e traffico di cuccioli.

L'articolo 12 dispone sulla possibilità di intervento delle guardie zoofile su specie non d'affezione e con l'articolo 8 vengono introdotte specifiche disposizioni di contrasto della zoerastia e della zoopornografia, mentre con l'articolo 9 lo stato di necessità è esteso anche alle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. Con l'articolo 10 è disciplinato il trattamento degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento, una previsione molto importante per permettere la confisca obbligatoria di cui all'articolo 544-*sexies* del codice penale in caso di condanna e per vietare di abbattere o di alienare a terzi animali sui quali non sussista il vincolo cautelare del sequestro.

Con l'articolo 13 è prevista la sanzione accessoria del divieto di detenzione di animale in caso di condanna per reati contro gli animali, al fine di evitare la reiterazione del reato. Con l'articolo 12 è specificata la competenza di tutti gli organi di polizia giudiziaria in materia di reati contro gli animali. Preme sottolineare che un punto critico nella reale applicazione della normativa

è stato finora il problema, più culturale che procedurale, relativo alla presunta «incompetenza» di diversi organi della polizia statale e locale in caso di richiesta di intervento non anonima e documentata. Tali organi rifiutano a volte di intervenire dichiarando che ciò non rientra nella loro competenza e che il richiedente si deve rivolgere a un altro organo di polizia, magari «specializzato». Questo stato di cose determina la mancata o rallentata applicazione delle norme vigenti. Premesso che tali atteggiamenti sono del tutto illegittimi, si è ritenuto in ogni caso necessario introdurre una specifica norma nel codice di procedura penale. È inoltre modificata la normativa relativa all'utilizzo degli agenti sotto copertura inserendo tra i reati per i quali è possibile il loro utilizzo anche gli articoli del codice penale relativi ai reati zoomafiosi come le manifestazioni vietate, le scommesse clandestine, i combattimenti tra animali e le corse clandestine di cavalli, e la normativa per il contrasto al traffico di cuccioli. Con l'articolo 13 è previsto che lo Stato istituisca sul territorio nazionale centri di accoglienza di animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto, strutture già esistenti. Si tratta di una disposizione fondamentale per garantire l'effettiva applicazione della norma e delle misure cautelari necessarie nelle more del giudizio. L'articolo 14 prevede l'impegno dello Stato e dei Ministeri competenti nel promuovere e realizzare con frequenza annuale percorsi formativi di tutela degli animali, anche al fine di prevenire ipotesi delittuose nei confronti degli stessi. Con l'articolo 15 si modifica la legge 20 luglio 2004, n. 189 aggiungendo l'articolo 2-*bis* in materia di distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto e l'articolo 2-*ter* recante misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta. L'articolo 16, infine, prevede le norme di coordinamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale)

1. Alla rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, dopo la parola: «contro» sono inserite le seguenti: «gli animali e».

Art. 2.

(Spettacoli o manifestazioni vietati)

1. Al primo comma dell'articolo 544-*quarter* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per gli animali» sono inserite le seguenti: «o vi partecipa»;

b) le parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la multa da 15.000 a 30.000 euro».

Art. 3.

(Divieti di combattimenti tra animali)

1. Al primo comma dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al periodo precedente».

Art. 4.

(Estensione della previsione della confisca degli animali)

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole: «dell'articolo 444 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale,»;

2) dopo le parole: «previsti dagli articoli» è inserita la seguente: «544-*bis*,» e dopo la parola: «544-*quinquies*,» sono inserite le seguenti: «consumati o tentati,»;

3) le parole: «confisca dell'animale, salvo che» sono sostituite dalle seguenti: «confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se»;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*, è disposta l'interdizione alla detenzione di animali familiari nonché la confisca e la distruzione del materiale di cui agli articoli 544-*ter* e 544-*quinquies*»;

c) al secondo periodo:

1) le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

2) dopo le parole: «dell'attività» sono inserite le seguenti: «di caccia, circense,»;

3) dopo le parole: «di allevamento di animali» sono inserite le seguenti: «o di qualunque altra attività che implichi l'uso, la

gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali»;

4) le parole: «è pronunciata» sono sostituite dalle seguenti: «o il decreto penale di condanna sono pronunciati»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies ed ove si sia proceduto alla confisca o ad affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

Le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato; in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge».

2. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, alle parole: «Il decreto penale di condanna non comporta» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 544-sexies del codice penale,».

Art. 5.

(Previsione della colpa e cause aggravanti nei reati contro gli animali)

1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

«Art. 544-septies. - (*Uccisione e maltrattamento colposo*). - I fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies sono punibili anche quando si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per violazione di leggi, regola-

menti o altre previsioni. In tale caso la pena è ridotta della metà.

Art. 544-*octies*. - (*Cause aggravanti*). - Le pene previste dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies*, 544-*septies* e 638 sono aumentate fino alla metà:

- 1) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
- 2) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;
- 3) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;
- 4) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
- 5) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;
- 6) se i fatti sono commessi nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, pubbliche o private;
- 7) se i fatti sono commessi per crudeltà, o con efferatezza, sevizie o sadismo».

2. La condanna o il decreto penale di condanna per uno dei reati contro gli animali previsti dal codice penale comporta la radiazione dall'albo dei medici veterinari. Il Governo provvede a modificare l'articolo 42 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal periodo precedente.

Art. 6.

(*Modifiche al codice penale*)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 131-*bis*, primo comma, dopo le parole: «alla predetta pena,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei reati di cui all'articolo 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201,»;

b) all'articolo 168-*bis*, primo comma, dopo le parole: «codice di procedura pe-

nale,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del presente codice e all'articolo 2-ter della legge 20 luglio 2004, n. 189,»;

c) all'articolo 544-bis:

1) al primo comma, le parole: «per crudeltà o senza necessità» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali» e le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici»;

d) dopo l'articolo 544-bis è inserito il seguente:

«Art. 544-bis-1. - (*Strage di animali*). - Chiunque, al fine di uccidere animali, compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di essi è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione non inferiore a sette anni. Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione non inferiore a sei anni. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a cinque anni»;

e) all'articolo 544-ter:

1) al primo comma, alla parola: «Chiunque» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali,», dopo la parola: «lavori» sono inserite le seguenti: «o a detenzione», dopo la parola: «etologiche» sono inserite le seguenti: «o incompatibili con le stesse» e le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro»;

2) al secondo comma, dopo la parola: «vietate» sono inserite le seguenti: «o sostanze medico-veterinarie non per finalità terapeutiche» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o li abbandona»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici»;

f) l'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 638. - (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*). - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compia il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio»;

g) l'articolo 727 è abrogato.

Art. 7.

(Modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale e al codice di procedura penale)

1. Alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 19-ter è abrogato;

b) all'articolo 19-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono vietati all'indagato, imputato o proprietario l'alienazione e l'abbattimento degli animali oggetto di procedimento penale fino a sentenza definitiva per i reati previsti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, salvo che per la cessione definitiva alle as-

sociazioni o agli enti di cui al primo comma o ai loro subaffidatari anche ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale e dell'articolo 544-*sexies* del codice penale».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-*bis*, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: «restituzione» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale»;

b) dopo l'articolo 260 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 260-*bis*. - (*Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca*). -
1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, dell'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, e dell'articolo 2-*ter* della legge 20 luglio 2004, n. 189, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il loro mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa ad ogni singolo animale affidato. Il provvedimento di diniego a seguito di istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.

2. L'importo della cauzione è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso, nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'a-

nimale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affido definitivo, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le associazioni di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi, e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso a nome dell'affidatario individuato.

4. Il versamento della cauzione deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva.

5. La documentazione relativa ai versamenti della cauzione deve essere versata, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati e coinvolge anche eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca».

3. Le misure di prevenzione di cui al libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che devono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale o ad uno dei delitti di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 201.

Art. 8.

*(Contrasto della zooerastia
e della zoopornografia)*

1. Dopo l'articolo 544-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 544-ter.1. - *(Contrasto della zooerastia e della zoopornografia)*. - Chiunque compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zooerastia, o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque utilizzando animali realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale zoopornografico o ne fa commercio. Ai fini di cui al presente articolo per zoopornografia si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un animale coinvolto in attività sessuali esplicite con umani, reali o simulate.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo e secondo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa non inferiore a 5.000 euro. La pena è aumentata in

misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti animali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 15.000 a 60.000 euro.

Le disposizioni di cui ai commi dal primo al sesto si applicano anche quando il materiale zoopornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di animali o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zooerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino a diciotto mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

Alla pena di cui al nono comma soggiace anche chi pubblicamente fa apologia di uno o più delitti previsti dal presente articolo. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume».

Art. 9.

(Modifica all'articolo 54 del codice penale)

1. All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle ipotesi in cui il

fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo. La disposizione di cui al presente comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo».

Art. 10.

(Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento)

1. All'articolo 544-*sexies* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, è vietato abbattere o alienare a terzi animali in relazione ai quali si procede per i delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*ter*.1, 544-*quater*, 544-*quinqüies*, 544-*septies* e 638 del presente codice e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, al fine di permettere la confisca obbligatoria degli stessi in caso di condanna».

Art. 11.

(Introduzione dell'articolo 25-quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-*terdecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*quaterdecies*. - *(Delitti contro gli animali)*. - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies* e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma

dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del codice penale per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni».

Art. 12.

(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria nei reati contro gli animali)

1. All'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fatta salva la competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria statale e locale,»;

b) al comma 2, le parole: «anche, con riguardo agli animali di affezione,» sono soppresse.

2. All'articolo 55 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. I delitti in danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali sono di competenza obbligatoria e trasversale di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali a livello territoriale diffuso anche ai fini dei sequestri rituali; gli organi specializzati svolgono una funzione integrativa per casi di maggiore rilievo e interesse generale».

3. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «474,» sono inserite le seguenti: «544-*quater*, 544-*quinquies*,».

b) dopo le parole: «successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché ai delitti in materia di traffico illecito di animali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201,».

Art. 13.

(Centri per gli animali vittime di reato e istituzione del contributo per la detenzione di animali sequestrati e confiscati)

1. Lo Stato realizza in tutto il territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.

2. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono altresì determinate, ogni anno, la misura e le modalità di versamento all'erario del contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati di cui all'articolo 8-*bis*, nonché le modalità per l'attribuzione delle risorse derivanti dal medesimo contributo anche alle Forze dell'ordine, alle procure della Repubblica e ai tribunali»;

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-*bis*. - *(Istituzione del contributo per la detenzione e il mantenimento di ani-*

mali sequestrati e confiscati). - 1. È istituito il contributo per la detenzione e il mantenimento di animali sequestrati e confiscati. La misura del contributo è determinata in riferimento ai singoli animali sequestrati e confiscati. Le risorse derivanti dal pagamento del contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 8. Esse sono destinate al mantenimento degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della presente legge e delle altre norme vigenti in materia di tutela degli animali, secondo i più elevati *standard* di benessere animale, nonché alla realizzazione di centri di accoglienza per gli animali vittime di reato che garantiscano tali *standard*. Il Ministro della salute stabilisce la ripartizione annuale delle entrate secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 8.

2. Il contributo di cui al comma 1 è posto a carico dei seguenti soggetti:

a) allevatori, inclusi coloro i quali allevano animali per la macellazione, per la riproduzione, per il consumo domestico privato, per la vendita, diretta o mediata, di animali vivi, nonché per la fornitura alla sperimentazione;

b) importatori di animali appartenenti alle specie non incluse nelle specie protette elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996;

c) chi cattura e detiene fauna selvatica, inclusa l'avifauna da utilizzare come richiamo vivo.

3. Le risorse derivanti dal contributo di cui al presente articolo sono destinate, oltre che alle associazioni e agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, anche alle Forze dell'ordine, alle procure della Repubblica e ai tribunali per la copertura delle spese relative al sequestro e alla confisca degli animali».

3. In sede di prima attuazione della presente legge il contributo per la detenzione e

il mantenimento di animali sequestrati e confiscati istituito dall'articolo 8-bis della legge 20 luglio 2004, n. 189, introdotto dal presente articolo, è stabilito con gli importi di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Tali importi sono adeguati con cadenza annuale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 14.

(Attività formative)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «possono promuovere» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono e realizzano con frequenza annuale.».

Art. 15.

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189)

1. Alla legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. - *(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)*. - 1. Chiunque distrugge o comunque deteriora o danneggia un *habitat* all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 50.000 a 300.000 euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo per *habitat* all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata quale zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, o qualsiasi *habitat* naturale o *habitat* di specie per un sito classificato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Art. 2-ter. - (*Misure connesse alle attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta*) - 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 90.000 euro. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici.

2. Ai fini di cui al comma 1 per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, nell'allegato IV, lettera a), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal primo comma è diminuita da un terzo a due terzi.

3. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dal comma 1, è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli anche se nati nel corso del procedimento e l'interdizione alla detenzione di animali familiari. Per

quanto riguarda la gestione del sequestro e della confisca degli animali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale. È altresì disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

4. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti di cui al comma 1 ed ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-*bis* del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

5. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e, in caso di insolvenza, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

2. Il primo comma dell'articolo 727-*bis* del codice penale è abrogato.

3. Le lettere *a)*, *d)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 1 e le lettere *a)*, *d)* e *f)* del comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono abrogate.

Art. 16.

(Norme di coordinamento)

1. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera *a)*, dopo le parole: «criteri generali» è inserita la seguente: «vincolanti»;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* In caso di violazione dei criteri generali vincolanti di cui al comma 6 del presente articolo accertata dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, si applica l'articolo 544-*ter*, secondo comma, del codice penale, e l'idoneità di cui al citato comma 6 del presente articolo è revocata e si applicano altresì le disposizioni dei commi 1 e 4 del presente articolo. In caso di recidiva si applicano l'interdizione dalla detenzione di animali di cui al comma 1 del presente articolo e l'articolo 650 del codice penale».

2. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: «introdurre» sono inserite le seguenti: «o comunque cedere, vendere o detenere a qualunque titolo»;

b) al comma 2, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al citato comma 1 sono commessi a titolo di colpa»;

c) al comma *2-bis*:

1) dopo le parole: «, del 16 settembre 2009,» sono inserite le seguenti: «e del

regolamento (CE) n. 737/2010 della Commissione, del 10 agosto 2010, o comunque in violazione della normativa vigente»;

2) le parole: «con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature contraffatte o false atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla violazione, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, conseguono in ogni caso la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché l'interdizione dalla detenzione di animali»;

e) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis del presente articolo, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di recidiva è altresì disposta l'interdizione dalle predette attività».

3. All'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, alle parole: «Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedi-

mento né l'applicazione di pene accessorie» sono premesse le seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 544-*sexies* del codice penale e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201,».

ALLEGATO A

IMPORTI DEL CONTRIBUTO PER LA DETENZIONE
E IL MANTENIMENTO DEGLI ANIMALI
SEQUESTRATI O CONFISCATI

Animali	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Mucche e altri bovidi, ad eccezione dei caprini	0,50
Cavalli e altri equidi	0,50
Maiali e altri suidi	0,40
Pecore, capre e altri caprini	0,30
Pollame da carne	0,05
Galline ovaiole	0,05
Altri uccelli	0,05
Cani (allevati)	1
Gatti (allevati)	1
Conigli e altri lagomorfi	0,05
Animali da pelliccia	1
Altri vertebrati, inclusi pesci e anfibi	0,01

Animali utilizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26	Quota del contributo per il mantenimento di animali sequestrati e confiscati (in euro)
Primati	10
Canidi	5
Felidi	5
Conigli e altri lagomorfi	3
Roditori	0,5
Altri vertebrati, inclusi uccelli, pesci e anfibi	0,3

